

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 14 marzo 2002.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Castagnetti, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Di Luca, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Intini, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Mussi, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rotondi, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Amoruso, Aprea, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Biondi, Bonaiuti, Bono, Buttiglione, Castagnetti, Contento, Delfino, Di Luca, Fini, Fiori, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Intini, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Matteoli, Mazzocchi, Molgora, Mussi, Pescante, Ramponi, Rotondi, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Sospiri, Stefani, Tassone, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Viceconte, Viespoli.

Annunzio di proposte di legge.

In data 13 marzo 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

STUCCHI: « Modifica dell'articolo 661 del codice penale concernente l'abuso della credulità popolare e introduzione dell'articolo 421-*bis* del codice penale concernente l'abuso della buona fede con intimidazione » (2511);

PAOLO RUSSO: « Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali dei soci di cooperative edilizie e degli acquirenti di immobili da costruire » (2512);

PAOLO RUSSO: « Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali derivanti dalla compravendita di beni immobili » (2513);

VASCON: « Interventi in materia di gestione delle risorse idriche » (2514);

BURANI PROCACCINI: « Disposizioni per contrastare la produzione di derivati della molecola della metilediossimetanfetamina e la circolazione dell'“ecstasy” » (2515).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

LUCIDI ed altri: « Modifiche al codice civile in materia di separazione dei coniugi con riguardo ai figli » (2233) *Parere delle Commissioni I e XII;*

BELLILLO: « Norme per il riconoscimento della prostituzione » (2385) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XI, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

X Commissione (Attività produttive):

SPINA DIANA ed altri: « Norme per l'istituzione di nuove case da gioco sul territorio nazionale » (2410) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV, V e VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria).*

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti, con lettere in data 1° e 12 marzo 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 6, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come aggiunto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362, le relazioni, rese dalla Corte stessa a sezioni riunite nelle adunanze del 30 novembre 2001 e del 28 febbraio 2002, sulla tipologia delle coperture e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativi alle leggi approvate dal Parlamento, riferite, rispettivamente, ai periodi maggio-agosto 2001 (doc. XLVIII, n. 2) e settembre-dicembre 2001 (doc. XLVIII, n. 3).

Questi documenti saranno stampati, distribuiti e trasmessi alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal ministro della salute.

Il ministro della salute, con lettera in data 7 marzo 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 14 dicembre 2000, n. 376, la prima relazione sullo stato di attuazione della citata legge n. 376 del 2000, concernente « Disciplina

della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping », nonché sull'attività della commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, relativa al periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 gennaio 2002 (doc. CXXXV, n. 1).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla XII Commissione (Affari sociali).

Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro della salute, con lettera in data 5 marzo 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 449, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute relativo a contributi da erogare ad enti ed altri organismi, per l'esercizio finanziario 2002 (89).

Tale richiesta è assegnata ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XII Commissione permanente (Affari sociali), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 3 aprile 2002.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 13 marzo 2002, pagina 21, seconda colonna, dopo la diciottesima riga aggiungere la parola: (Approvato); pagina 22, prima colonna, dopo la decima riga, aggiungere la parola: (Approvato).

**DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI ORDINAMENTALI IN
MATERIA DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (TESTO RISUL-
TANTE DALLO STRALCIO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 123-BIS,
COMMA 1, DEL REGOLAMENTO, DEGLI ARTICOLI 15, 21 E 22
DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2122, COMUNICATO ALL'ASSEM-
BLEA IL 14 GENNAIO 2002) (2122-BIS)**

(A.C. 2122-bis – Sezione 1)

**ARTICOLO AGGIUNTIVO DICHIARATO
INAMMISSIBILE NEL CORSO DELLA
SEDUTA**

Dopo l'articolo 26 è inserito il seguente:

ART. 27.

(Divieto di fumare).

1. È vietato fumare in tutti gli spazi confinati, ad eccezione di:

a) quelli adibiti esclusivamente ad uso privato, non aperti al pubblico o ad utenti;

b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.

2. Gli esercizi e i luoghi di lavoro di cui al comma 1 lettera *b)* devono essere dotati di impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria regolarmente funzionanti. Le caratteristiche tecniche degli impianti per la ventilazione ed il ricambio d'aria sono definiti, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1

della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute. Con lo stesso regolamento sono definiti i requisiti degli spazi riservati ai fumatori nonché i modelli dei cartelli connessi all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

3. Negli esercizi di pubblico ristoro l'area riservata ai fumatori, ai sensi del comma 1 lettera *b)*, non può comunque eccedere il 30 per cento della superficie disponibile del locale.

4. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, possono essere individuati ulteriori luoghi chiusi nei quali sia consentito fumare.

5. Alle infrazioni al divieto previsto dal presente articolo si applicano le misure sanzionatorie previste dall'articolo 52, comma 20 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

6. Al fine di consentire una adeguata attività di informazione, da attivare d'intesa con le organizzazioni di categoria più rappresentative, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo entrano in vigore decorsi centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

7. Entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge con accordo sancito con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, su proposta del Ministro della salute di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, sono ridefinite le procedure per l'accertamento delle infrazioni, la relativa modulistica per il rilievo delle sanzioni nonché l'individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali, quelli competenti a ricevere il rapporto sulle infrazioni accertate ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e quelli deputati a comminare le relative sanzioni, fissando altresì le modalità di attribuzione dei proventi delle sanzioni amministrative alle Regioni ed alle Province autonome, ai Comuni, ovvero allo Stato. Una quota non inferiore al 50 per cento degli introiti è destinata all'attuazione di programmi di educazione alla salute sui danni derivanti dal fumo.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

9. Dalla data di cui al comma 6 rimangono in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 della legge 11 novembre 1975, n. 584.

26. 02. Governo.

(A.C. 2122-bis – Sezione 2)

**ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 9.

*(Modifiche al decreto legislativo
27 luglio 1999, n. 297).*

1. Al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, lettera a), dopo il numero 2) è inserito il seguente:

« 2-bis) le attività di assistenza a soggetti individuali, assimilati e associati ai fini della predisposizione di progetti da presentare nell'ambito degli interventi previsti da programmi dell'Unione europea; »;

b) all'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 4), dopo le parole: « dottorato di ricerca » sono inserite le seguenti: « , nonché ad assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, »;

c) all'articolo 9, comma 2, dopo le parole: « Restano valide fino alla scadenza » sono inserite le seguenti: « , integrate per quanto necessario ai fini della gestione di tutti gli interventi di cui al presente decreto »;

d) all'articolo 9, comma 3, le parole: « fatto salvo che per la gestione dei contratti stipulati entro la medesima data » sono sostituite dalle seguenti: « fatto salvo che per la gestione dei contratti stipulati, nonché per le attività istruttorie e gestionali di natura economico-finanziaria, comprese la stipula e la gestione dei contratti, relativamente alle domande di agevolazione presentate fino alla data del 28 febbraio 2001 ai sensi degli articoli 4, 5, 6, 7, 9 e 11 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 19 novembre 1997, degli articoli da 8 a 13 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, dell'articolo 11 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e successive modificazioni, limitatamente alle domande presentate nell'esercizio 1997, dell'articolo 14 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, con esclusivo riferimento all'esercizio 1998, nonché per la completa dismissione della propria quota di partecipazione al capitale delle società di ricerca istituite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), della citata legge n. 46 del 1982, e successive modificazioni ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 9.

(Modifiche al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297).

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: 28 febbraio 2001 con le seguenti: 31 dicembre 1999.

9. 1. Governo.

(Approvato)

(A.C. 2122-bis – Sezione 3)ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 10.

(Disposizioni in materia di enti pubblici di ricerca, ENEA e ASI).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ed all'articolo 4, comma 5, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, si applicano anche nei confronti degli enti di ricerca, dell'Ente per le nuove tecnologia, l'energia e l'ambiente (ENEA) e dell'Agenzia spaziale italiana (ASI).

2. Le disposizioni di cui al comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, introdotto dall'articolo 1 della legge 13 aprile 1999, n. 95, concernente la concessione di anticipazioni da parte del Ministero degli affari esteri sui finanziamenti erogati per la realizzazione di progetti di cooperazione allo sviluppo alle università, sono applicate anche a favore degli enti di ricerca, dell'ENEA e dell'ASI.

(A.C. 2122-bis – Sezione 4)ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 11.

(Disposizioni concernenti il Consiglio nazionale delle ricerche).

1. In deroga alle disposizioni della legge 29 ottobre 1984, n. 720, i trasferimenti disposti dal Consiglio nazionale delle ricerche in favore dei propri istituti o di altre strutture fornite di autonomia contabile e di bilancio sono accreditati su appositi conti bancari ad essi intestati presso l'Istituto incaricato del servizio di cassa. Il Consiglio nazionale delle ricerche provvede a tali trasferimenti in relazione all'oggettivo fabbisogno di liquidità dei suddetti istituti o strutture.

ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI
LEGGE

ART. 11.

(Disposizioni concernenti il Consiglio nazionale delle ricerche).

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. – 1. Al fine di rendere possibile l'attivazione di tutti gli strumenti di intervento nel settore della ricerca industriale previsti dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e di garantire altresì il necessario sostegno finanziario ai progetti di ricerca e/o formazione presentati al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1-13 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, il Ministro

dell'istruzione, università e ricerca è autorizzato, nell'ambito delle direttive per la ripartizione del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) di cui all'articolo 6, comma 4, del citato decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, a riservare annualmente una quota delle complessive disponibilità del fondo stesso alla copertura degli oneri derivanti dai progetti di cui alla soppressa legge 17 febbraio 1982, n. 46.

11. 02. Governo.

(Approvato)

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. — 1. I provvedimenti di inquadramento nel ruolo ispettivo del personale direttivo e docente, di cui al decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, adottati dalle amministrazioni entro la data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge sono da considerarsi legittimi, perfetti ed efficaci a partire dalla medesima data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 140 del 1988. Tali provvedimenti sono fatti salvi in quanto già adottati prima della data di entrata in vigore del suddetto decreto.

11. 01. (ex 11. 01.) D'Alia.

(A.C. 2122-bis — Sezione 5)

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI AFFARI ESTERI

ART. 12.

(Modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio dei passaporti).

1. La lettera *b)* dell'articolo 3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, è sostituita dalla seguente:

« *b)* i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore, o quando sia titolare esclusivo della potestà sul figlio; ».

2. All'articolo 17 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo del primo comma è sostituito dal seguente: « Il passaporto ordinario è valido per dieci anni »;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Il passaporto ordinario, qualora rilasciato per un periodo inferiore a dieci anni, può essere rinnovato, anche prima della scadenza, per periodi complessivamente non superiori a dieci anni dalla data del rilascio »;

c) il quarto comma è abrogato.

3. L'articolo 28 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, è abrogato.

4. La disposizione di cui al primo periodo del primo comma dell'articolo 17 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, come sostituito dalla lettera *a)* del comma 2 del presente articolo, si applica ai passaporti ordinari rilasciati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

(A.C. 2122-bis — Sezione 6)

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 13.

(Funzionamento dell'Ufficio dell'Autorità nazionale per l'attuazione della legge sulla proibizione delle armi chimiche).

1. Gli incarichi, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 18 novembre 1995,

n. 496, e successive modificazioni, conferiti agli esperti nominati ai sensi della medesima disposizione, possono essere rinnovati anche dopo la scadenza del primo rinnovo, per la durata di due anni, prorogabile per un periodo ulteriore di due anni.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 13.

(Funzionamento dell'Ufficio dell'Autorità nazionale per l'attuazione della legge sulla proibizione delle armi chimiche).

Al comma 1, sopprimere le parole: , prorogabile per un periodo ulteriore di due anni.

13. 1. (ex 13. 1.) Mascia.

(A.C. 2122-bis – Sezione 7)

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 14.

(Costituzione e partecipazione italiana ad associazioni e fondazioni in Italia e all'estero).

1. Il Ministero degli affari esteri può, anche attraverso gli istituti di cultura all'estero, acquisito il parere della Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero di cui all'articolo 4 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, costituire o partecipare, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati agli interventi di promozione culturale all'estero, ad associazioni o fondazioni in Italia e all'estero, finanziate da soggetti privati o enti pubblici con propri apporti di capitale, per la realizzazione di grandi progetti

di promozione e cooperazione culturale, nonché di diffusione e promozione della lingua italiana e delle tradizioni e culture locali. L'atto costitutivo e lo statuto delle associazioni e fondazioni devono prevedere che, in caso di estinzione o scioglimento, il Ministero degli affari esteri partecipa alla divisione dell'attivo patrimoniale in relazione ai propri conferimenti.

2. Il Governo riferisce sulle iniziative assunte in conformità alle disposizioni del presente articolo nella relazione annuale al Parlamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 22 dicembre 1990, n. 401.

(A.C. 2122-bis – Sezione 8)

ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

CAPO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIFESA

ART. 16.

(Modifiche all'allegato D annesso al decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, concernente la riforma strutturale delle Forze armate).

1. Al numero 4 dell'allegato D annesso al decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le funzioni in materia di attribuzione degli stipendi agli ufficiali, di cui all'articolo 3, secondo comma, del testo unico di cui al regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, come sostituito dalla legge 26 febbraio 1960, n. 165, nonché quelle in materia di cessazione dal servizio, attribuzione e liquidazione del trattamento normale di quiescenza del personale militare e di collocamento a riposo per età e liquidazione del trattamento normale di quiescenza del personale civile di cui all'arti-

colo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 13 luglio 1976, già conferite ai comandanti di regione militare, sono attribuite all'Ispettore logistico dell'Esercito, che le esplica anche a mezzo delega ».

(A.C. 2122-bis – Sezione 9)

**ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 17.

(Disposizioni in materia di acquisti all'estero di materiali per l'amministrazione della Difesa).

1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« 1-ter. Il divieto di cui al comma 1 non si applica per gli acquisti eseguiti all'estero dall'amministrazione della Difesa, relativi a macchinari, strumenti ed oggetti di precisione che possono essere forniti, con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti, soltanto da ditte straniere. Per detti acquisti possono essere concesse anticipazioni di importo non superiore ad un terzo dell'importo complessivo del prezzo contrattuale, previa costituzione di idonea garanzia ».

(A.C. 2122-bis – Sezione 10)

**ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 18.

*(Modifiche all'articolo 2
della legge 9 gennaio 1951, n. 204).*

1. All'articolo 2 della legge 9 gennaio 1951, n. 204, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

« *f-bis*) dei militari, dei militarizzati e volontari deceduti in conseguenza di eventi bellici a decorrere dal 4 marzo 1848;

f-ter) dei militari e dei militarizzati deceduti durante le missioni di pace ».

(A.C. 2122-bis – Sezione 11)

**ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 19.

(Proroga di termine).

1. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 4, della legge 14 novembre 2000, n. 331, per l'emanazione di uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, è prorogato fino al 31 dicembre 2002.

**EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'AR-
TICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE**

ART. 19.

(Proroga di termine).

Sopprimerlo.

19. 1. Bressa.

(A.C. 2122-bis – Sezione 12)

**ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

CAPO VII

**DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI COMUNICAZIONI**

ART. 21.

(Tecnologie delle comunicazioni).

1. Nell'ambito dell'attività del Ministero delle comunicazioni nel campo dello svi-

luppo delle tecnologie delle comunicazioni e dell'informazione, nonché della sicurezza delle reti e della tutela delle comunicazioni, l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, organo tecnico-scientifico del Ministero delle comunicazioni, continua a svolgere compiti di studio e ricerca scientifica, anche mediante convenzioni con enti ed istituti di ricerca specializzati nel settore delle poste e delle comunicazioni, di predisposizione della normativa tecnica, di certificazione e di omologazione di apparecchiature e sistemi, di formazione del personale del Ministero e di altre organizzazioni pubbliche e private sulla base dell'articolo 12, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71. Presso l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione opera la Scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni ai sensi del regio decreto 19 agosto 1923, n. 2483, e successive modificazioni.

2. Per un efficace ed efficiente svolgimento dei compiti di cui al comma 1, all'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione viene attribuita autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile nei limiti stabiliti dalla legge. I finanziamenti che l'Istituto riceve per effettuare attività di ricerca sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero delle comunicazioni — centro di responsabilità amministrativa « Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione » e destinati all'espletamento delle attività di ricerca. L'Istituto è sottoposto al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e al potere di indirizzo e vigilanza del Ministero delle comunicazioni.

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni

acquista la denominazione di Consiglio superiore delle comunicazioni ed assume tra le proprie attribuzioni quelle riconosciute in base all'articolo 1, comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249, al Forum permanente per le comunicazioni, che è conseguentemente soppresso e nella cui dotazione finanziaria il Consiglio succede. Dalla medesima data i componenti del Consiglio cessano dalla carica. Il Consiglio superiore delle comunicazioni è organo consultivo del Ministero delle comunicazioni con compiti di proposta nei settori di competenza del Ministero. Con regolamento da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede al riordinamento del Consiglio.

4. Il Ministero delle comunicazioni, anche attraverso i propri organi periferici, esercita la vigilanza sui tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana anche a supporto degli organi indicati dall'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ferme restando le competenze del Ministero della salute.

5. La Fondazione Ugo Bordoni è riconosciuta istituzione privata di alta cultura ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle comunicazioni. La Fondazione elabora e propone strategie di sviluppo del settore delle comunicazioni, da potere sostenere nelle sedi nazionali ed internazionali competenti, coadiuva operativamente il Ministero delle comunicazioni nella soluzione organica ed interdisciplinare delle problematiche di carattere tecnico, economico, finanziario, gestionale, normativo e regolatorio connesse alle attività del Ministero. Al finanziamento della Fondazione lo Stato contribuisce mediante un contributo annuo per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 di 5.165.000 euro per spese di investimento relative alle attività di ricerca. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità

previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni. Proseguono senza soluzione di continuità, rimanendo confermati, il regime convenzionale tra il Ministero delle comunicazioni e la Fondazione Ugo Bordoni, di cui all'atto stipulato in data 7 marzo 2001, recante la disciplina delle reciproche prestazioni relative alle attività di collaborazione e la regolazione dei conseguenti rapporti, nonché l'affidamento alla Fondazione stessa della realizzazione della rete di monitoraggio dei livelli di campo elettromagnetico a livello nazionale, a valere sui fondi di cui all'articolo 112 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

6. Lo statuto, l'organizzazione ed i ruoli organici della Fondazione Ugo Bordoni vengono ridefiniti in coerenza con le attività indicate al comma 5. I dipendenti della Fondazione risultanti in esubero in base alla nuova organizzazione possono chiedere di essere immessi, anche in soprannumero, nei ruoli dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione e del Ministero delle comunicazioni, ai quali accedono con procedure concorsuali, secondo criteri e modalità da definire con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Al loro inquadramento si provvede nei posti e con le qualifiche professionali analoghe a quelle rivestite. Al personale riassunto compete il trattamento economico spettante agli appartenenti alla qualifica in cui ciascun dipendente è inquadrato, senza tenere conto dell'anzianità giuridica ed economica maturata con il precedente rapporto. Al relativo onere, valutato in 4.648.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede per detti anni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e

delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni.

7. Al fine di incentivare lo sviluppo della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri, in aggiunta a quanto già previsto dal decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, il Ministero delle comunicazioni promuove attività di sperimentazione di trasmissioni televisive digitali terrestri e di servizi interattivi, con particolare riguardo alle applicazioni di carattere innovativo nell'area dei servizi pubblici e dell'interazione tra i cittadini e le amministrazioni dello Stato, avvalendosi della riserva di frequenze di cui all'articolo 2, comma 6, lettera *d*), della legge 31 luglio 1997, n. 249. Tali attività sono realizzate, sotto la vigilanza del Ministero delle comunicazioni e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con la supervisione tecnica della Fondazione Ugo Bordoni attraverso convenzioni da stipulare tra la medesima Fondazione e soggetti abilitati alla sperimentazione ai sensi del citato decreto-legge n. 5 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66 del 2001, e della deliberazione n. 435/01/CONS, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 15 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 6 dicembre 2001, sulla base di progetti da questi presentati. Fino alla data di entrata in vigore del provvedimento previsto dall'articolo 29 della citata deliberazione n. 435/01/CONS, per le predette attività di sperimentazione sono utilizzate, su base non interferenziale, le frequenze libere o disponibili.

8. All'articolo 2-*bis*, comma 10, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, dopo le parole: « sono rilasciate dal Ministero delle comunicazioni » sono aggiunte le seguenti: « che esercita la vigilanza ed il controllo sull'assolvimento degli obblighi derivanti anche da quelle rilasciate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE

CAPO VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI COMUNICAZIONI

ART. 21.

*(Tecnologie delle comunicazioni).**Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: ed assume fino alla fine del comma.***21. 2.** Bressa.*Al comma 5, ultimo periodo, sopprimere le parole da: , nonché l'affidamento alla Fondazione fino alla fine del comma.***21. 3.** Mascia.*Al comma 6, quarto periodo, sostituire le parole da: ed economica fino alla fine del periodo con le seguenti: maturata con il precedente rapporto, mantenendo come assegno ad personam riassorbibile il miglior trattamento economico maturato presso la Fondazione Ugo Bordoni.***21. 1.** (ex 23. 5.) Cardinale, Bressa.**(A.C. 2122-bis — Sezione 13)**ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 23.

(Produzione di emoderivati).

1. Ai fini della stipula delle convenzioni con le regioni previste dalla normativa

vigente, i centri e le aziende di frazionamento e produzione di farmaci emoderivati devono essere dotati di adeguate dimensioni, essere ad avanzata tecnologia, avere nel territorio dell'Unione europea gli stabilimenti idonei ad effettuare il ciclo completo di frazionamento e di produzione per tutti i farmaci emoderivati oggetto della convenzione. Essi, a seguito di controlli effettuati dalle rispettive autorità nazionali responsabili ai sensi dei propri regolamenti o dall'autorità nazionale italiana, devono risultare idonei alla lavorazione secondo quanto previsto dalle norme vigenti, nazionali e comunitarie. I farmaci emoderivati prodotti, autorizzati alla commercializzazione e destinati al soddisfacimento del fabbisogno nazionale, devono derivare esclusivamente da plasma certificato dall'autorità competente di un Paese dell'Unione europea, sia come materia prima che come semilavorati intermedi. Presso il centro di produzione è conservata la documentazione idonea a risalire dal prodotto finito alle singole donazioni, da esibire a richiesta dell'autorità sanitaria nazionale o regionale.

EMENDAMENTO ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 23.

*(Produzione di emoderivati).**Sopprimerlo.***23. 1.** (ex 25. 1.) Maura Cossutta, Zanella, Labate, Petrella.*Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:*

ART. 23-bis. — 1. All'Istituto superiore di sanità viene affidato il compito di promuovere la ricerca biomedica delle regioni.

2. Il compito di cui al comma 1 viene svolto tramite pacchetti di finanziamenti nazionali ed europei che l'Istituto destinerà alle regioni in conformità a progetti specifici di elevata qualità.

3. L'istituto superiore di sanità coordina altresì le emergenze sanitarie su tutto il territorio nazionale e sovrintende, tramite il Dipartimento di epidemiologia, a tutte le ricerche epimedologiche da esso finanziate.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato nella misura massima di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

23. 01. (ex 26. 1.) Valpiana, Mascia.

(A.C. 2122-bis – Sezione 14)

**ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 24.

*(Modifica all'articolo 1
della legge 8 febbraio 2001, n. 12).*

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2001, n. 12, la lettera *d*) è abrogata.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 24.

*(Modifica all'articolo 1 della legge
8 febbraio 2001, n. 12).*

Sopprimerlo.

24. 1. Valpiana, Mascia.

(A.C. 2122-bis – Sezione 15)

**ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 26.

*(Convenzione di Oviedo sui diritti
dell'uomo e sulla biomedicina).*

1. Il termine per l'esercizio della delega previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 28 marzo 2001, n. 145, è differito al 30 giugno 2002.

**ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI
LEGGE**

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 27.

All'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come sostituito dall'articolo 3 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito con modificazioni in legge 3 agosto 2001, n. 317 le parole « acque minerali e termali, » sono soppresse.

26. 01. Governo.

(Approvato)

Dopo l'articolo 26 è inserito il seguente:

ART. 27.

(Divieto di fumare).

1. È vietato fumare in tutti gli spazi confinati, ad eccezione di:

a) quelli adibiti esclusivamente ad uso privato, non aperti al pubblico o ad utenti;

b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.

2. Gli esercizi e i luoghi di lavoro di cui al comma 1 lettera *b*) devono essere dotati di impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria regolarmente funzionanti. Le caratteristiche tecniche degli impianti per la ventilazione ed il ricambio d'aria sono definiti, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute. Con lo stesso regolamento sono definiti i requisiti degli spazi riservati ai fumatori nonché i modelli dei cartelli connessi all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

3. Negli esercizi di pubblico ristoro l'area riservata ai fumatori, ai sensi del comma 1 lettera *b*), non può comunque eccedere il 30 per cento della superficie disponibile del locale.

4. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, possono essere individuati ulteriori luoghi chiusi nei quali sia consentito fumare.

5. Alle infrazioni al divieto previsto dal presente articolo si applicano le misure sanzionatorie previste dall'articolo 52, comma 20 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

6. Al fine di consentire una adeguata attività di informazione, da attivare d'intesa con le organizzazioni di categoria più rappresentative, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo entrano in vigore decorsi centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

7. Entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge con accordo sancito con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, su proposta del Ministro della salute di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, sono ridefinite le procedure per l'accertamento delle infrazioni, la relativa modulistica per il rilievo delle sanzioni nonché l'individuazione

dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali, quelli competenti a ricevere il rapporto sulle infrazioni accertate ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e quelli deputati a comminare le relative sanzioni, fissando altresì le modalità di attribuzione dei proventi delle sanzioni amministrative alle Regioni ed alle Province autonome, ai Comuni, ovvero allo Stato. Una quota non inferiore al 50 per cento degli introiti è destinata all'attuazione di programmi di educazione alla salute sui danni derivanti dal fumo.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

9. Dalla data di cui al comma 6 rimangono in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 della legge 11 novembre 1975, n. 584.

26. 02. Il Governo.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

ART. 27.

1. La società Sviluppo Italia spa, a totale partecipazione diretta pubblica, è qualificata con efficacia immediata, organismo di diritto pubblico e soggetto aggiudicatore.

26. 03. Governo.

(A.C. 2122-bis – Sezione 16)

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI INNOVAZIONE

ART. 15.

(Progetti innovativi).

1. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie promuove progetti innovativi volti a:

a) sviluppare l'utilizzazione dell'informatica nella documentazione amministrativa;

b) sviluppare sistemi per l'accesso ai servizi in rete da parte dei cittadini e delle imprese;

c) sviluppare l'infrastruttura digitale della pubblica amministrazione, razionalizzando le reti e riducendo i costi.

2. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie assicura il raccordo con il Ministro per la funzione pubblica relativamente alle innovazioni che riguardano l'ordinamento organizzativo e funzionale delle pubbliche amministrazioni.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 25.823.000 euro per l'anno 2002, 51.646.000 euro per l'anno 2003 e 77.469.000 euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INNOVAZIONE

ART. 15.

(Progetti innovativi).

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: di gestione e di manutenzione dei sistemi informativi delle singole amministrazioni.

15. 1. (ex 16. 1.) Mascia.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 15.2 DEL GOVERNO.

Al comma 2-bis lettera b), sopprimere le parole: della carta di identità elettronica e.

0. 15. 2. 1. Mascia, Giordano.

Al comma 2-bis lettera b), aggiungere, in fine, le parole: escludendo i servizi sanitari.

0. 15. 2. 2. Mascia, Giordano.

Al comma 2-bis lettera d), aggiungere, in fine, le parole: potenziando il servizio CONSIP già erogato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

0. 15. 2. 3. Mascia, Giordano.

Al comma 2-bis lettera i), sopprimere le parole: e di reclamo esperibile.

0. 15. 2. 4. Mascia, Giordano.

Al comma 2-ter aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Governo trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi del regolamento di cui al comma 2-bis al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione.

0. 15. 2. 5. Mascia, Giordano.

Al comma 2-quater, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e ne riferisce di volta in volta alle Commissioni parlamentari competenti.

0. 15. 2. 6. Mascia, Giordano.

Al comma 2-quater aggiungere in fine le seguenti parole: nonché i criteri di verifica.

0. 15. 2. 8. La Commissione.

(Approvato)